



COMUNE DI BUGGIANO
(Provincia di Pistoia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14

del 30/07/2020

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 PER L'EMISSIONE BOLLETTE IN ACCONTO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 107 DEL D.L. 18/2020

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 20:37, nella sala consiliare del Comune di Buggiano, con Sede in P.zza Matteotti 1, previa osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
BETTARINI DANIELE	SINDACO	P	
FANTOZZI MICHELE	PRES DEL CONS COM.LE	P	
FALSENI RITA	VICE PRES CONS COM.LE	P	
GHILARDI GIACOMO	CONSIGLIERE	P	
GHERARDI KATIA	CONSIGLIERE		AG
BARONTINI CRISTINA	CONSIGLIERE		A
MAZZONCINI CLAUDIO	CONSIGLIERE		AG
SPERANZOSO LORENZO	CONSIGLIERE	P	
RICCI DANILO	CONSIGLIERE	P	
GRIFO' GIACOMO	CONSIGLIERE	P	
BERNARDI GIACOMO	CONSIGLIERE		AG
PELLEGRINI VALERIO	CONSIGLIERE	P	
VERNACCHIO ANTONELLA	CONSIGLIERE	P	

Totale Presenti: 10

Totale Assenti: 3

Risulta presente l' Assessore Esterno ANDREA TADDEI.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Fancesca Grabau il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Michele Fantozzi in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Nomina Scrutatori i Sigg.: Giacomo Ghilardi, Antonella Vernacchio, Giacomo Grifò.

Esce il Sindaco Daniele Bettarini i presenti risultano essere 8.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii., il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

“

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto del Sindaco n. 40 del 31.12.2019, con il quale viene attribuita al sottoscritto la responsabilità del settore Economico-Finanziario, nonché l'esercizio delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la Legge 07/08/1990 n. 241;

PREMESSO che ai sensi Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale il tasso comunale sui rifiuti (TARI) destinato alla copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale;

RILEVATO che ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;

VISTA la legge n. 160 del 27.12.2019 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che attribuisce potestà regolamentare ai Comuni;

VISTE le disposizioni previste per particolari applicazioni della tassa, nonché le specifiche riduzioni tariffarie dettate dalle vigenti disposizioni;

RILEVATO che la norma istitutiva della TARI detta specifiche disposizioni per la determinazione delle tariffe da applicare agli utenti, suddividendo questi in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche, con ulteriore articolazione in sottocategorie aventi omogenea potenzialità di produrre il rifiuto;

CONSIDERATO che il tributo suddetto dovrà consentire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”;

CONSIDERATO che le modalità per l'elaborazione delle tariffe sono dettate dal D.P.R. n. 158/1999;

VISTE le disposizioni dettate dal D.P.R. n. 158/1999 che prevedono che la tariffa è composta di una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e di una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

EVIDENZIATO che le tariffe sono articolate e calcolate secondo i criteri del D.P.R. n. 158/1999;

RAMMENTATO che resta ancora applicabile il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992;

RICHIAMATO inoltre l'art.107 commi 4 e 5 del D.L del 17/03/2020 n.18 il quale dispone che i comuni possono, in deroga all'art.1 commi 654 e 683 della legge 27/12/2013 n.147,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii., il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021;

CONSIDERATO che:

- L'art.1 comma 527 della legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'energia Reti e Ambiente (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga";

- ARERA, con deliberazione n.443/2019 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

- La deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario nei seguenti termini:

.- Il soggetto gestore predispose il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'Ente territorialmente competente per la sua validazione;

.- Tale Ente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio;

.- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e la approva o può proporre modifiche;

VISTA la deliberazione n.158/2020 del 05/05/2020 di ARERA "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza COVID-19";

RITENUTO opportuno, in ragione della complessità dei passaggi da effettuare per la definizione del nuovo Piano Economico Finanziario, nonché della mole straordinaria dei carichi amministrativi che gravano sugli Uffici comunali a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di avvalersi di quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art.107 del D.L. 18/2020 e, per l'effetto, confermare per l'esercizio 2020 le misure della tariffa per la gestione di rifiuti urbani (TARI) adottate nell'esercizio 2019, come risultanti dal prospetto allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, questo Ente provvederà ad approvare il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 entro il termine del presente esercizio e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 saranno ripartiti in tre anni a decorrere dal 2021;

CONSIDERATO che la deliberazione che approva le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine fissato dal richiamato art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI gli allegati alla presente "A" e "B" che riportano le tariffe della tassa rifiuti (TARI), che si intendono applicare per il 2020, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii., il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI;

RITENUTO ai sensi dell'art. 1, comma 657 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) di stabilire la riduzione del 60% della tariffa sia di parte fissa che di parte variabile alle utenze domestiche nelle zone in cui la raccolta viene effettuata ad una distanza superiore a metri 200 dall'accesso dell'utenza;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati acquisiti e depositati in atti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente;

PROPONE

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
 2. di confermare per l'acconto tari anno 2020 le tariffe 2019, come previsto dal l'art.107 commi 4 e 5 del D.L del 17/03/2020 n.18 il quale dispone che i comuni possono, in deroga all'art.1 commi 654 e 683 della legge 27/12/2013 n.147, approvare le tariffe della Tari adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;
 3. Di approvare le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI) da applicare nell'anno 2020, allegato "A" e "B" che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
 4. Di stabilire, ai sensi dell'art.1, comma 657 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) la riduzione del 60% della tariffa sia di parte fissa che di parte variabile alle utenze domestiche nelle zone in cui la raccolta viene effettuata ad una distanza superiore a metri 200 dall'accesso dell'utenza;
 5. Di dare atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia;
 6. Di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze, copia della presente deliberazione in osservanza alle disposizioni vigenti;
 7. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D. Lgs. n. 267/2000, come dettagliato in premessa; “
- Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'Art. 3 D.L. 174/2012.

Con voti 7 Favorevoli, 1 Contrario (Grifò) su 8 presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione
- 2) di dare atto che:
 - sono stati resi i pareri dai competenti organi tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;
 - il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi (D.Lgs.267/2000 art.124 comma 1 s.m.i. e L. 69/2009 art.32);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii., il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

- il presente provvedimento, contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio, sarà comunicato ai capigruppo consiliari (D.Lgs. 267/2000)
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e diverrà esecutivo decorso 10 giorni dalla fine della pubblicazione (D.Lgs.267/2000 art.124 comma 1 s.m.i. e L. 69/2009 art.32);

Rientra il Sindaco Daniele Bettarini e il Consigliere Cristina Barontini i presenti risultano essere 10.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/2000;

Il Consiglio Comunale con voti: 9 Favorevoli e 1 Contrario (Grifò), su 10 presenti e votanti, approva l'immediata eseguibilità dell'Atto;

Letto confermato e sottoscritto,

**Il Presidente del Consiglio
Comunale**
Michele Fantozzi

Il Segretario
Dott.ssa Fancesca Grabau

=====

COMUNE DI BUGGIANO

TARIFFE TARI 2020 UTENZE DOMESTICHE (allegato "A")

TIPOLOGIA	EURO	
	FISSA X MQ.	VARIABILE
ALIQUOTA FISSA / VARIABILE		
ZERO OCCUPANTI	0,66131	144,57295
1 OCCUPANTI	0,66131	144,57295
2 OCCUPANTI	0,72282	260,23131
3 OCCUPANTI	0,78434	332,51779
4 OCCUPANTI	0,84587	433,71886
5 OCCUPANTI	0,89969	520,46262
6 O Più OCCUPANTI	0,94583	592,74910

TARIFFE TARI 2020 UTENZE DOMESTICHE NON SERVITE (allegato "B") AL NETTO DELLA RIDUZIONE RICONOSCIUTA (Art. 22 Regolamento Comunale) (Art.657 Legge 488/99)

TIPOLOGIA	EURO	
	FISSA X MQ.	VARIABILE
ALIQUOTA FISSA / VARIABILE		
ZERO OCCUPANTI	0,26452	57,82920
1 OCCUPANTI	0,26452	57,82920
2 OCCUPANTI	0,28913	104,09252
3 OCCUPANTI	0,31374	133,00712
4 OCCUPANTI	0,33835	173,48754
5 OCCUPANTI	0,35988	208,18505
6 O Più OCCUPANTI	0,37833	237,09964

Buggiano, 16/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SE
(Rag. Carlo Cappelli)



)

gato "A")
(147/2013)

TTTORE

COMUNE DI BUGGIANO

(allegato "B")

TARIFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE SERVITE 2020

.....	EURO		
	FISSA X MQ	VARIAB. X MQ	TOTALE X MQ
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE NON STATALI, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,49218	1,57491	2,06709
CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,37116	1,18466	1,55582
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,41957	1,33797	1,75754
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, IMPIANTI SPORTIVI	0,65356	2,07665	2,73021
STABILIMENTI BALNEARI	0,54059	1,72264	2,26323
ESPOSIZIONI - AUTOSALONI	0,45184	1,42717	1,87901
ALBERGHI CON RISTORANTE	1,28291	4,08919	5,37210
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,96017	3,06062	4,02079
CASE DI CURA / RISPOSO	1,18609	3,77700	4,96309
OSPEDALI	1,37166	4,36793	5,73959
UFFICI - AGENZIE - STUDI PROFESSIONALI	1,18609	3,77700	4,96309
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,69390	2,19930	2,89320
NEGOZI ABBIGLIAMENTO - CALZATURE - LIBRERIA - CARTOLERIA - FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,98437	3,13867	4,12304
EDICOLE - FARMACIE - TABACCHI - PLURILICENZE	1,16189	3,68222	4,84411
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA - TENDE E TESSUTI - TAPPETI - CAPPELLI - ANTIQUARIATO	0,69390	2,20209	2,89599
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,28291	4,07804	5,36095
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE PARRUCCHIERI - BARBIERI - ESTETISTI	0,90368	2,87665	3,78033
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE FALEGNAME - IDRAULICI - FABBRI - ELETTRICISTI	0,79879	2,53658	3,33537
CARROZZERIE - AUTOFFICINE - ELETTRAUTO	1,01666	3,22787	4,24453
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,71811	2,28572	3,00383
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,71004	2,25784	2,96788
RISTORANTI - TRATTORIE - OSTERIE - PIZZERIE - PUB	5,95465	14,19927	20,15392
MENSE - BIRRERIE - AMBURGHERIE	3,49372	11,09405	14,58777
BAR - CAFFE' - PASTICCERIE	5,11552	13,00067	18,11619
SUPERMERCATO - PANE E PASTA - MACELLERIE - SALUMI - FORMAGGI - GENERI ALIMENTARI	1,88806	6,00695	7,89501
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,88806	5,99302	7,88108
ORTOFRUTTA - PESCHERIE - FIORI E PIANTE - PIZZA A TAGLIO	8,68186	27,58461	36,26647
IMPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,59759	5,07316	6,67075
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	5,30916	16,86408	22,17324
DISCOTECHE - NIGHT CLUB	1,47656	4,69127	6,16783

Ai sensi dell'art. 657 della Legge n. 147/2013, per le utenze non domestiche ricadenti in territori il cui punto di raccolta più vicino supera i metri lineari 200 di distanza, il tributo è ridotto del 60% sia per la parte fissa che per la parte variabile.